

**ELENCO REGIONALE DEI FORMATORI E DEGLI ISTRUTTORI DI PROTEZIONE CIVILE.
REGOLAMENTO****Art. 1 Finalità**

L'Elenco regionale dei Formatori e degli Istruttori di Protezione Civile, di seguito denominato Elenco Formatori, è uno strumento funzionale alla selezione delle competenze ai fini dell'assegnazione di incarichi di docenza ai volontari di Protezione Civile che operano nella Regione Veneto, nell'ambito delle iniziative formative organizzate o promosse dalla Regione stessa, dalle Province del Veneto e dalla Città Metropolitana di Venezia (di seguito Province).

L'Elenco Formatori è pubblico ed è suddiviso in più sezioni: Formatori, Formatori Sicurezza e Istruttori.

L'iscrizione all'Elenco Formatori è necessaria per lo svolgimento di attività formative da parte dei volontari di Protezione Civile ma non genera in alcun caso obbligo di conferimento di incarichi di docenza da parte della Regione Veneto e delle Province.

L'Elenco Formatori, al quale possono accedere solo i volontari di Protezione Civile appartenenti alle Organizzazioni di Volontariato iscritte all'apposito Albo Regionale ex DGR 2516/2003, è curato dalla Regione Veneto – Direzione Protezione Civile e Polizia Locale – Unità Organizzativa Formazione.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento sono distinte le seguenti tipologie di volontario docente:

- **Formatore:** volontario idoneo a preparare i discenti mediante istruzione e addestramento opportuni, gestendo direttamente le azioni formative. Nello specifico, il Formatore articola le varie fasi e i tempi dell'apprendimento, elabora nel dettaglio i contenuti e le modalità specifiche delle lezioni, controllando che siano puntualmente definite e tracciate sulla base dei relativi programmi inerenti ai percorsi formativi approvati dalla Direzione Protezione Civile e Polizia Locale – Unità Organizzativa Formazione (di seguito Regione Veneto);
- **Formatore Sicurezza:** volontario con specifica qualifica in tema di salute e sicurezza sul lavoro, così come definito sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. e dal Decreto Interministeriale 06 marzo 2013;
- **Istruttore:** volontario idoneo ad impartire nozioni ed insegnamenti tecnico-pratici nelle attività dirette a far apprendere l'uso corretto di dotazioni, attrezzature, macchine ed impianti (nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 che recepisce la "Direttiva Macchine" 2006/42/CE), nonché le misure e le procedure di intervento, esercitando i discenti nelle attività di carattere pratico-operativo.

Art. 3 Domanda di iscrizione

La domanda di iscrizione all'Elenco Formatori è gratuita e deve essere compilata direttamente on line.

Il volontario ha la possibilità di chiedere l'iscrizione all'Elenco Formatori per una o più sezioni, ossia scegliere la sezione "Formatori" per aspiranti Formatori, la sezione "Formatori Sicurezza" per aspiranti Formatori Sicurezza o la sezione "Istruttori" per aspiranti Istruttori.



Le materie di docenza per le quali l'aspirante Formatore/Istruttore chiede di essere iscritto all'Elenco Formatori, possono essere selezionate tra quelle previste all'interno del modulo (form) predisposto per la presentazione della domanda di iscrizione.

Art. 4 Documentazione da allegare alla domanda di iscrizione

Alla richiesta di iscrizione deve essere obbligatoriamente allegato il curriculum vitae riportante la formazione scolastica acquisita, e in forma analitica, quella specifica in materia di Protezione Civile o comunque attinente all'attività di docenza per la quale si richiede l'iscrizione. Nel curriculum deve essere altresì specificata dettagliatamente l'attività didattica svolta.

Il curriculum vitae deve essere compilato su modello europeo, debitamente firmato e aggiornato alla data di presentazione della domanda, utilizzando l'apposito modulo (form) a ciò predisposto.

Ogni domanda dovrà essere corredata altresì da copia del proprio documento di identità in corso di validità.

Non sono accettate domande incomplete e/o con curriculum vitae sprovvisto di firma, presentati in formati o con modalità diverse da quelle sopra indicate.

La Regione Veneto si riserva di richiedere in qualsiasi momento la documentazione atta a comprovare quanto dichiarato nella domanda di iscrizione all'Elenco Formatori.

Art. 5 Requisiti per l'iscrizione in Elenco Formatori

L'iscrizione all'Elenco Formatori può essere richiesta esclusivamente dai volontari di Protezione Civile che non siano "... stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;" (D.lgs 235/2012 - art. 10 - comma 1 - lett. e) ed in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Formatori:
 - Diploma di scuola secondaria di secondo grado;
 - Adeguata e comprovata professionalità curriculare;
 - Almeno 3 anni di iscrizione in una Organizzazione di Protezione Civile iscritta in Albo Regionale.
- b) Formatori Sicurezza:
 - Abilitazione prevista ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., del D.M. 6 marzo 2013 e quanto previsto dalle norme per il suo mantenimento;
 - Almeno 3 anni di iscrizione in una Organizzazione di Protezione Civile iscritta in Albo Regionale.
- c) Istruttori:
 - Diploma di scuola secondaria di primo grado;
 - Adeguata e comprovata professionalità curriculare;
 - Almeno 3 anni di iscrizione in una Organizzazione di Protezione Civile iscritta in Albo Regionale.

Art. 6 Verifica delle domande di iscrizione

Ogni domanda d'iscrizione è sottoposta a verifica da parte della "Commissione tecnica per l'iscrizione all'elenco dei Formatori di Protezione Civile" (di seguito Commissione), istituita con DGR 1389/2017.

Il candidato, la cui domanda d'iscrizione è valutata con esito positivo da parte della Commissione, può essere iscritto all'Elenco Formatori qualora abbia già superato il corso regionale per Formatori/Istruttori di Protezione Civile

Qualora il richiedente non abbia frequentato il predetto corso, potrà essere iscritto solo dopo aver superato il corso per Formatori.

Sono esonerati dalla partecipazione al "Corso per Formatori/Istruttori" i volontari aspiranti Formatori e/o Istruttori che al momento della presentazione della domanda di iscrizione possono dimostrare di aver svolto



– producendo dichiarazione dettagliata delle attività – almeno trenta ore di docenza negli ultimi 3 anni nelle specifiche materie per le quali intendono iscriversi.

Le sopraccitate dichiarazioni, a insindacabile richiesta della Commissione, devono essere dimostrate con ogni atto ritenuto idoneo.

Non hanno l'obbligo di superare il corso Regionale per formatori, le figure individuate quali: "formatore per la salute e sicurezza sul lavoro" sulla base dei criteri dettati dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro in attuazione dell'art.6, comma.8, lett.m-bis, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.", così come previsto dalla DGR 1389/2017.

Il volontario richiedente l'iscrizione che non abbia superato il corso, trascorsi due anni, può presentare una nuova domanda che sarà vagliata dalla Commissione.

Qualora la domanda sia giudicata idonea per essere iscritto all'Elenco Formatori, il volontario dovrà nuovamente partecipare e superare il corso Formatori.

Al fine di assicurare il corretto e tempestivo svolgimento delle attività formative programmate, la Regione Veneto e le Province possono procedere al conferimento di incarichi di docenza a volontari in possesso dei requisiti previsti da questo Regolamento previa la sottoscrizione dell'impegno, da parte degli stessi, di partecipare alla prima sessione utile del "Corso per Formatori/Istruttori".

Art. 7 Informativa a tutela dei dati personali

Ai fini dell'iscrizione all'Elenco Formatori, al momento della registrazione online, è richiesto il consenso all'utilizzo dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e degli artt. 13 e 14 del Regolamento 27-4-2016 n° 2016/679/UE.

I dati raccolti sono utilizzati per le sole finalità connesse all'Elenco Formatori, dando atto che il curriculum vitae sarà pubblicato online.

I dati contenuti nella domanda d'iscrizione e nel curriculum vitae allegato sono conservati in archivi elettronici e cartacei e per essi sono adottate tutte le misure di sicurezza idonee e conformi a quanto previsto sulla conservazione degli atti.

Il titolare per il trattamento dei dati è la Regione Veneto con sede in Marghera (VE) - Viale Paolucci, 34 nella figura del Direttore dell'Unità Organizzativa Formazione.

Art. 8 Mantenimento dell'iscrizione in Elenco Formatori

Per il mantenimento dell'iscrizione all'Elenco Formatori, i volontari iscritti devono:

- partecipare, superando con esito positivo, ai momenti formativi ed agli aggiornamenti che saranno stabiliti dalla Regione Veneto;
- provvedere all'aggiornamento annuale del curriculum vitae;
- dare prova di capacità nella docenza e nella "tenuta dell'aula" che sarà verificata anche attraverso le schede di gradimento compilate in forma anonima dai discenti;
- aver svolto attività didattica nell'ultimo triennio.

Art. 9 Norme finali

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo sulle attestazioni rese dai candidati emerga la non veridicità del contenuto, il dichiarante decade dai benefici acquisiti conseguenti all'iscrizione nell'Elenco Formatori, sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ed è cancellato dall'Elenco Formatori.